

Pubblicato il 31/01/2022

N. 01103/2022 **REG.PROV.COLL.**
N. 00049/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 49 del 2022, proposto da
Covone Isabella Esercente La Responsabilità Genitoriale Sulla Minore Venettacci
Cloe, Venettacci Antonello Esercente La Responsabilità Genitoriale Sulla Minore
Venettacci Cloe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e
difesi dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Istituto Comprensivo
Statale Leone XIII, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del GLHO inviato in data 22.12.2021 nella parte in cui non contiene alcun
riferimento e/o discussione e/o proposte relative alla individuazione delle risorse
necessarie e delle ore di sostegno da assegnare alla minore in base alla propria
patologia.

- del PEI Provvisorio inviato dalla scuola in data 29.12.2021 successivamente ad apposita istanza di sollecito;
 - del PEI definitivo comunicato il 22.12.2021 nella parte in cui dispone, senza alcuna ragionevole motivazione, un numero di ore di sostegno pari a 12,5 ore ovvero inferiore rispetto alle 25 ore previste nel PEI provvisorio e proposte dall'Ospedale Bambino Gesù nel certificato emesso il 11.03.2021 nonché nella parte in cui non prevede la figura dell'assistente all'ipoacusia neurosensoriale così come proposto dalla ASL Roma 5 ma assegna alla minore una figura professionale diversa (Assistente aumentativa comunicazione)
 - del PEI definitivo comunicato il 22.12.2021 nella parte in cui si afferma che «la bambina è scoperta per 5 ore e mezzo, ore in cui è affiancata comunque dalle docenti curriculari e dalla docente di potenziamento affidata alla classe. La sezione applica inoltre le metodologie del Cooperative Learning e del Peer tutoring per cui l'alunna, nel gioco dei ruoli, è affiancata, supportata e sostenuta anche dai compagni più grandi che operano un atteggiamento di tutoraggio nei confronti dei bimbi più piccoli...».
 - nonché di tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, di estremi sconosciuti attraverso i quali l'Amministrazione ha autorizzato le modalità di gestione delle assegnazioni delle ore e insegnanti di sostegno, e pertanto anche dei provvedimenti di autorizzazione delle assegnazioni disposti dall'ufficio scolastico regionale;
 - nonché degli atti e dei verbali assunti dal Gruppo di Lavoro per l'Handicap ad oggi ignoti che non tiene conto della situazione di handicap grave in cui versa il minore;
- previa declaratoria del diritto
- della minore ad usufruire di un insegnante di sostegno titolato e specializzato per l'intero orario di frequenza scolastica anno in grado di poter realizzare l'inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento,

nonché per la declaratoria

dell'obbligo in capo alle amministrazioni intimate di assegnare un insegnante di sostegno titolato e specializzato in grado di poter realizzare l'inclusione scolastica necessaria per un adeguato apprendimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con il ricorso introduttivo i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Cloe Vennettacci hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe deducendo: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 40 della L. n. 449 del 1997. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento in materia di diritto allo studio. Carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità. Eccesso di potere. Sotto tale profilo si rappresenta che sono state assegnate alla minore solamente dodici ore e mezzo di insegnamento di sostegno, in assenza di adeguata motivazione in ordine alle ragioni per cui tali ore siano state ritenute sufficienti ad assicurare il proficuo inserimento e l'integrazione dell'alunna, tenuto peraltro conto che nel PEI provvisorio erano state previste venticinque ore di insegnamento di sostegno. Parimenti è illegittima l'assegnazione di una figura professionale (assistente aumentativa della comunicazione) diversa da quella indicata dall'ASL; 2) Violazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 80 del 2010). Sotto tale profilo si evidenzia che l'art. 3 Cost. impone che al minore disabile venga assicurato un adeguato sostegno scolastico senza che possa venire in rilievo, quale limitazione del diritto del minore, l'esiguità dell'organico degli insegnanti di sostegno; 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 40 della L. n. 449 del 1997. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento in relazione al diritto allo studio ed alle pari

opportunità. Carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità. Eccesso di potere. Sotto tale profilo si evidenzia che è impossibile comprendere le ragioni sottese al provvedimento e se sia stata valutata la particolare disabilità della minore; 4) Violazione degli artt. 2, 3, c. 2; art. 34, co. 1; art. 32, 38, co. 3 e 4 Cost; Violazione della Costituzione Europea adottata a Roma il 29.10.2004. Violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratifica con L. n. 18/2009 e della Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo. Sotto tale profilo si evidenzia che il diritto all'istruzione, all'educazione e all'integrazione scolastica, desumibile dalle disposizioni richiamate, è un diritto soggettivo pieno, non suscettibile di affievolimento neanche di fronte ad un'esigenza di organico e di bilancio dello Stato.

Parte ricorrente ha pertanto chiesto al Tribunale l'adozione di idonee misure cautelari e, nel merito, l'annullamento dei provvedimenti impugnati anche per mancata motivazione delle ore attribuite e per la illegittima riduzione delle medesime rispetto a quelle previste nel PEI provvisorio, con conseguente condanna dell'amministrazione ad assumere tutti i provvedimenti necessari finalizzati a garantire alla minore un numero delle ore di sostegno adeguato alle proprie esigenze in osservanza della normativa e delle certificazioni mediche attestanti la gravità della patologia della bambina.

L'amministrazione resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, non si è costituita in giudizio.

All'udienza in camera di consiglio del 25 gennaio 2022, fissata per la decisione sulla domanda cautelare, il difensore di parte ricorrente ha discusso e allo stesso è stato dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza breve ex art. 60 c.p.a.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

Va preliminarmente evidenziato in fatto che la minore, di tre anni e mezzo, iscritta al primo anno di scuola dell'infanzia, è affetta da "ipoacusia neurosensoriale

profonda bilaterale” e da gennaio 2021 indossa protesi acustiche retroauricolari; in ragione di tale patologia il medico curante, nel piano di cura, consiglia l’inserimento dell’insegnante di sostegno e dell’assistente alla comunicazione in ambito scolastico per il massimo delle ore consentite dalla legge (v. certificato medico in atti dell’11 marzo 2021 a firma della dott.ssa Sara Giannantonio dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù; v. anche verbale di accertamento dell’handicap del 12 aprile 2021, da cui risulta che la minore è “affetta da ipoacusia neurosensoriale severo – profonda bilaterale associata a ritardo del linguaggio”).

In considerazione delle patologie della minore, il GLO, nel PEI provvisorio redatto a giugno 2021, indica: sotto la voce “sostegno educativo e didattico”, un’entità “molto elevata” delle “difficoltà nello svolgimento delle attività comprese in ciascun dominio/dimensione tenendo conto dei fattori implicati”, a cui corrisponde l’assegnazione di un numero di ore di sostegno comprese tra diciotto e venticinque; sotto la voce “assistenza specialistica”, un’entità “molto elevata” delle difficoltà sia nell’ambito della comunicazione che nell’ambito dell’autonomia. Vengono quindi richieste nel medesimo documento venticinque ore di sostegno per la minore, anche in considerazione della circostanza che l’alunna si trova all’inizio del percorso scolastico ed è quindi necessario il massimo supporto per assicurare l’integrazione.

Il PEI definitivo prevede che, su un tempo di frequenza scolastica della minore pari a trentasei ore settimanali (due giorni a settimana la minore entra alle ore 10.30, in quanto prima impegnata nelle sedute di logopedia), la minore è assistita per dodici ore e mezza dall’insegnante di sostegno, per dieci ore dall’assistente educativo e culturale e per nove ore dall’assistente all’autonomia e alla comunicazione; per cinque ore e mezza, la minore non risulta invece assistita da specifiche figure professionali, ma solo dalle docenti curricolari, dalla docente di potenziamento affidata alla classe e dai collaboratori scolastici.

Ciò premesso le censure sollevate dai ricorrenti appaiono parzialmente fondate.

In particolare, a fronte della certificata gravità della patologia della minore e della proposta, nel PEI provvisorio, di venticinque ore di insegnamento di sostegno, la

decisione dell'amministrazione di lasciare la minore priva di assistenza specialistica per cinque ore e mezza (che potrebbero diventare nove ore e mezza ove la minore entrasse a scuola ogni giorno in orario, ad esempio perché le sedute di logopedia, attualmente svolte la mattina, vengono spostate il pomeriggio) è contraddittoria, irragionevole e non sufficientemente motivata.

Ed infatti la circostanza che nelle ore in cui mancano l'insegnante di sostegno o le assistenti alla comunicazione o all'educazione, la minore è affidata alle docenti della classe, alle collaboratrici scolastiche ed è supportata dai compagni di classe più grandi, non appare una giustificazione sufficiente alla mancata previsione del sostegno. L'assistenza appena descritta è infatti quella di cui godono tutti gli alunni non disabili e nel provvedimento non è adeguatamente specificato come tale assistenza possa essere sufficiente per una bambina molto piccola, con gravi difficoltà di udito e di linguaggio, alla prima esperienza di inserimento scolastico, tenuto anche conto dell'elevato numero di alunni da seguire (ventidue come risulta dal PEI).

Non appaiono invece meritevoli di accoglimento le censure avverso il provvedimento impugnato, nella parte in cui prevede, per alcune ore, figure specialistiche di assistenza diverse dall'insegnante di sostegno (assistente educativo e culturale e assistente all'autonomia e alla comunicazione). Sotto tale profilo la decisione risulta infatti coerente e giustificata alla luce delle esigenze di cura della minore, della documentazione medica acquisita e del PEI provvisorio: il medico curante nel certificato dell'11 marzo 2021 ha consigliato l'inserimento dell'assistente alla comunicazione e il PEI provvisorio, redatto peraltro con la partecipazione della madre della minore, ha evidenziato deficit molto elevati della autonomia e della comunicazione, che giustificano la presenza delle predette figure professionali.

Il provvedimento va quindi annullato per irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di motivazione in relazione alla mancata previsione di un insegnante di

sostegno per le residue ore di frequenza scolastica, non già coperte dall'insegnante di sostegno, dall'assistente all'educazione o dall'assistente alla comunicazione.

3. Per quanto concerne la pretesa tesa ad ottenere l'accertamento del diritto all'attribuzione delle ore di sostegno, la stessa deve essere considerata inammissibile, atteso che la situazione giuridica sottostante all'assegnazione di ore di sostegno è di interesse legittimo, non tutelabile mediante un'autonoma azione di accertamento, la quale comporterebbe che l'adito Tribunale venga a sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio di un'attività riservata dalle legge alla sfera discrezionale della stessa (v. Tar. Lazio, sez. 3 bis, n. 13463 del 21 dicembre 2021).

4. In applicazione del principio della soccombenza, parte resistente va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese processuali, che si liquidano nella misura di euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione.

Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, nella misura di euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del difensore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro

dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere

Dalila Satullo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Dalila Satullo

IL PRESIDENTE

Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.